

R.P.U. 19-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di BARBAROSSA LUCA, in qualità di titolare della ditta individuale "4 M DI BARBAROSSA LUCA" (C.F. BRBLCU62E07F457C), con sede della ditta in Avigliano Umbro (TR), via Galliano, n. 21 e residenza della persona fisica in Terni, Strada di Carone, n. 6/D.

Letti i ricorsi ex art. 268, co. 2, CCII presentati, nella medesima procedura, in data 09.05.2023 dai creditori Ortega Wilfredo (C.F. RTGWFR73P21Z216J) e Matira Ryan (C.F. MTRRYN83D08Z216L), elettivamente domiciliati in Terni, via Mentana, n. 8 presso lo studio dell'avv. Roberta Tarani, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate ai rispettivi ricorsi; esaminata la documentazione in atti:

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 10.05.2023;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex artt. 270, co. 5, e 41, co. 1, CCII, firmato digitalmente dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi, in data 13.05.2023, mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore individuale debitore risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, oltre che dal Registro INI-Pec, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che il debitore non si è costituito e non è comparso all'udienza del 20.06.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle imprese) sito in Avigliano Umbro (TR), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che sussiste, in ogni caso, la competenza di questo Tribunale anche in applicazione del criterio della residenza del debitore, richiamata dall'art. 27, co. 3, lett. b CCII per la persona fisica non esercente attività d'impresa, risultante dalla visura in atti e dalle dichiarazioni dei redditi degli



ultimi tre anni acquisite nel corso dell'istruttoria (criterio di individuazione della competenza che qui rileva in ragione della cancellazione della ditta individuale da quasi tre anni dal Registro delle imprese e, precisamente, sin dal 09.10.2020):

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poichè il ricorso, presentato dai debitori con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni; ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti, i cui crediti risultano dai verbali di conciliazione sottoscritti con il debitore, in data 18.05.2016, avanti alla competente Commissione di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del lavoro dell'Umbria - sede di Terni - ai sensi dell'art. 410 c.p.c., munito di esecutorietà dichiarata dal Tribunale in data 10.04.2018, cui è seguita, in data 27.04.2018, la notifica dell'atto di precetto, per un importo di credito residuo pari ad € 12.973,00 per Matira Ryan e ad € 20.179,15 per Ortega Wilfredo, oltre a compensi e spese (v. all. 1 ai rispettivi ricorsi; peraltro, la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo - al giudice del procedimento compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento, ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011);

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione controllata ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo a BARBAROSSA LUCA:

rilevato infatti che risulta, dalla visura camerale in atti (all. 7 ai ricorsi), che la ditta individuale del debitore è stata cancellata da oltre un anno dal Registro delle imprese (sicché, a norma dell'art. 33, co. 1, CCII non potrebbe comunque essere assoggettato a liquidazione giudiziale) e, in ogni caso, la documentazione allegata ai ricorsi ed acquisita mediante l'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 42 CCII, in vista della prima udienza, permette di escludere il superamento delle soglie fissate dall'art. 2, co. 1, lett. d, CCII ed evidenzia, anzi, che, attualmente, il debitore svolge attività da lavoro dipendente (v. dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni);

ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza del debitore (da intendersi - in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. c, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. - come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione controllata: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass.



19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte del debitore, non costituitosi (v. Cass. 5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012, in www.ilcaso.it); dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni e TFR per prestazioni di lavoro dipendente (v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04); dalla cessazione dell'attività di impresa in data 09.10.2020, risultante dalla visura camerale storica del 02.05.2023, allegata al ricorso (v. la visura camerale in atti; sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dai ricorrenti, attestata dai verbali di pignoramento mobiliare negativo redatti dall'Ufficiale giudiziario nelle date del 06.12.2019 e 19.12.2019, rispettivamente presso l'indirizzo di residenza del debitore e presso la sede della ditta (all. 2 e 3 ai ricorsi), entrambi con esito negativo, non avendo l'Ufficiale giudiziario rinvenuto nessuno agli indirizzi indicati, al pari del pignoramento immobiliare notificato in data 18.10.2021 e non andato a buon fine (all. 4; sul punto, v. Cass. 26246/2021); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali (pari ad € 51.257,81 quali debiti iscritti a ruolo, ad ulteriori € 2.712,64 quali debiti in amministrativo per la Gestione Artigiani presso l'INPS e ad € 710,19 nei confronti dell'INAIL - v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01), che si appalesa del tutto sproporzionata rispetto ai redditi da lavoro dipendente attualmente dichiarati dal debitore, pari, a poco più di € 6.000,00 annui (v. dichiarazione dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 acquisite in atti);

precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di procedure esecutive nei confronti del debitore, risultante dall'attestazione trasmessa dalla Cancelleria presso questo Tribunale (v. Cass. 9856/06);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento, sopra ripercorsi, è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII (il che permette di prescindere da valutazioni in ordine alla correttezza dei calcoli effettuati dai ricorrenti per dare atto che i crediti da lavoro dipendente complessivamente azionati, se sommati a rivalutazione ed interessi, risultano di per sé soli pari ad € 50.937,32, essendo irrilevante il fatto che l'entità dei soli crediti vantati nei ricorsi sia eventualmente inferiore alla suddetta soglia);

ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, il debitore convenuto rimanga contumace, non possa trovare applicazione l'art. 268, co. 3, CCII, a mente del quale *"quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3"*, atteso che detto adempimento presuppone che il debitore si attivi appositamente per la nomina dell'OCC, altrimenti assente nella procedura avviata su istanza del creditore;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di BARBAROSSA LUCA, anche in qualità di precedente titolare della ditta individuale "4 M DI BARBAROSSA LUCA", cessata da oltre un anno;



considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, che questa possa essere determinata dal giudice delegato successivamente all'apertura della liquidazione controllata, previa opportuna interlocuzione con il debitore;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 270, co. 2, lett. b, 356 e 358 CCII;

considerato, in particolare, che, da un lato, il liquidatore in una procedura di liquidazione controllata deve risultare iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII, in quanto detta norma include nell'albo tutti i soggetti *"destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza"* (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in *IlCaso.it*); e che, d'altro canto, per espressa previsione dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII (da riferirsi, al di là del tenore letterale e per esigenze di tipo sistematico, anche all'ipotesi di liquidazione controllata aperta su istanza del creditore), il nominando liquidatore deve essere parimenti iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (elenco da ritenersi senz'altro ancora vigente, anche alla luce dell'ulteriore richiamo operato al decreto ministeriale istitutivo dello stesso da parte dell'art. 2, comma 1, lett. t) CCII, norma che ribadisce il ruolo dell'OCC nel nuovo quadro normativo: v. sul punto Tribunale di Rimini 18 aprile 2023, in *IlCaso.it*);

precisato, inoltre, che il requisito della "residenza" menzionato all'art. 270, co. 2, lett. b), secondo periodo, CCII deve intendersi come riferito all'ambito territoriale di appartenenza professionale del liquidatore nominando, non solo in quanto trattasi di interpretazione maggiormente aderente alla *ratio* della norma - volta a garantire la trasparenza del criterio di designazione e l'efficienza della procedura - ma anche in quanto l'appartenenza ad un determinato Ordine professionale coincide con l'unico dato che il Collegio ha la possibilità di verificare *ex ante* in fase di nomina, a differenza della "residenza" del professionista, non evincibile né dall'elenco di cui al D.M. 202/2014, né dal nuovo Albo;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BARBAROSSA LUCA, anche in qualità di titolare della ditta individuale "4 M DI BARBAROSSA LUCA" (C.F. BRBLCU62E07F457C), con sede della ditta in Avigliano Umbro (TR), via Galliano, n. 21 e residenza della persona fisica in Terni, Strada di Carone, n. 6/D;

- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;

- **nomina** liquidatore il dott. Emanuele Annibali;

- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;

- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **25.09.2023**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/06/2023.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

Si dà atto che a seguito di MANENTE ACCETTAZIONI
È STATO DA ULTIMO SOSTITUITO IL LIQUIDATORE
NELLA PERSONA DELLA DR.SSA RAFFAELLA PROIETTI
CON PROVVEDIMENTO IN DATA 04/07/2023 -

Terni, 12/7/2023

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Giovanni Cervone

